

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 777)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**
(VISENTINI)

col **Ministro dei Trasporti**
(SIGNORILE)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**
(CAPRIA)

(V. Stampato Camera n. 973)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1984*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui servizi aerei tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Finlandia, con annesso, firmato a Helsinki
il 16 novembre 1981

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra Italia e Finlandia sui servizi aerei, con annesso, firmato a Helsinki il 16 novembre 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'accordo stesso.

ACCORD**air services agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Finland**

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Finland hereinafter referred to as the Contracting Parties;

Being signatories to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

Desiring to conclude an Agreement, in conformity with and supplementary to that Convention, for the purpose of regulating and promoting air services between their respective territories;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1.**(Definitions).**

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term « the Convention » means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

b) the term « Aeronautical Authorities » means: in the case of the Republic of Italy, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates; and, in the case of the Republic of Finland, the National Board of Aviation and any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates;

c) the term « designated airline » means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 3 of this Agreement;

d) the term « territory » in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

e) the term « air service », « international air service », « airline » and « stop for non-traffic purpose » have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

ARTICLE 2.

(Grant of Rights).

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its scheduled international air services:

a) the right to fly across its territory without landing;

b) the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.

2. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified in the appropriate section of the Annex to this Agreement. Such services and routes are hereafter called « the agreed services » and « the specified routes » respectively. While operating an agreed service on a specified route the airline designated by each Contracting Party shall enjoy in addition to the rights specified in paragraph 1) of this Article the right to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Annex to this Agreement for the purpose of taking on board and discharging passengers and cargo including mail.

3. Nothing in paragraph 2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers and cargo including mail carried for hire or reward and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

ARTICLE 3.

(Designation of Airlines).

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3) and 4) of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorization.

3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to

satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in conformity with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 2 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

5. When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorized it may begin at any time to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article 8 of this Agreement is in force in respect of those services.

ARTICLE 4.

(Revocation or Suspension of Rights).

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 2 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or

b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights; or

c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 5.

(Exemption from Charges on Equipment, Fuel, Stores, etc.).

1. Aircraft operated on international air services provided for in the present Agreement by the airline designated by either Contracting Party, as well as supplies of fuel and lubricants, aircraft stores (including food, beverages and tobacco), spare parts and the

regular equipment on board such aircraft shall be exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge on arriving in the territory of the other Contracting Party.

2. There shall also be exempt from said customs and fiscal charges, with the exclusion of the charges relating to services rendered:

a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and normal airborne equipment introduced and stored in the territory of each Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party and intended solely for use by aircraft of the said airline;

b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts, regular equipment taken on board in the territory of the other Contracting Party by the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. The materials enjoying the exemptions provided for in the preceding paragraphs shall not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their use on board an aircraft of another airline is granted or their permanent importation is permitted in accordance with the provisions in force in the territory of the Contracting Party concerned.

4. The exemptions set out in this Article, applicable also to the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in the said territory, including customs controls.

ARTICLE 6.

(Principles Governing Capacity).

1. The designated airlines of the two Contracting Parties shall be afforded fair and equal opportunities in the operation of the services agreed between their respective territories.

2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the specified routes or part of the same routes.

3. The agreed services provided by the designated airlines of both Contracting Parties shall bear reasonable relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes.

They shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territory of the Contracting Party which has designated the airline and the territory of the other Contracting Party. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the specified routes in the territories of States other than that designating the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:

- a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;
- b) traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account of other transport services established by airlines of the States comprising the area; and
- c) the requirements of through airline operation.

ARTICLE 7.

(Operation of Agreed Services).

1. Before the commencement of each traffic period the designated airlines of the two Contracting Parties shall make a joint recommendation to the respective Aeronautical Authorities on the capacity, including frequencies and types of aircraft, to be provided in respect of the agreed services. If the two airlines fail to agree on a joint recommendation, the issue shall be submitted to the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties, which will endeavour to settle the matter through consultation between themselves. Arrangements on capacity, either airline level or between the Aeronautical Authorities, shall be reached in accordance with the principles in Article 6 of this Agreement. Pending an arrangement the capacity shall be maintained at existing level.

2. The designated airline of either Contracting Party shall submit its proposed time-tables for each traffic period to the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties for approval at least sixty (60) days prior to the beginning of the operation. Such time-tables shall include the types of service and aircraft to be used, the flights scheduled and any other relevant information.

ARTICLE 8.

(Tariffs).

1. For the purpose of the following paragraphs, the term « tariff » means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including remuneration and conditions for the carriage of mail.

2. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.

3. The tariffs referred to in paragraph 2) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines concerned of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, whenever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.

4. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said Authorities.

5. This approval may be given expressly. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph 4) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 4), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

6. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph 3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph 5) of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph 3) of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall, after consultation with the Aeronautical Authorities of any other State whose advice they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

7. If the Aeronautical Authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph 4) of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph 6) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 13 of this Agreement.

8. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established in accordance with the same provisions.

ARTICLE 9.

(Laws and Regulations).

1. The laws, regulations and administrative requirements of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

2. The laws, regulations and administrative requirements of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE 10.

(Airline Representation).

1. The designated airline of each Contracting Party shall have the right to maintain in the territory of the other Contracting Party, within the scope of the laws, regulations and administrative requirements in force therein, such offices and administrative, commercial and technical personnel as may be necessary for the requirements of that designated airline. However, if a designated airline of either Contracting Party considers it necessary to maintain such offices and personnel in the territory of the other Contracting Party in points other than those specified in the appropriate section of the Annex to this Agreement or in points other than those to/from which it has otherwise been authorized to operate scheduled international air services, that designated airline shall submit an application thereof to the competent Authorities of that other Contracting Party.

Such application shall be handled without undue delay and it can be refused only in exceptional circumstances for reasons of public security.

2. The employment of the personnel referred to in paragraph 1) of this Article shall be subject to the laws, regulations and administrative requirements relating to the admission of persons and their stay in the territory of the Contracting Party concerned.

ARTICLE 11.

(Transfer of Earnings).

1. Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer in convertible currency of the excess of receipts over expenditure earned in its territory by that airline in relation to sales and/or carriage of passengers, cargo and mail.

2. Such transfer shall be effected on the basis of the official exchange rate for current payments in force at the day of transfer and shall not, with the exception of normal banking charges and procedures, be subject to any charge, limitation, imposition or delay.

3. Wherever the payments system between the Contracting Parties is governed by a special Agreement, that Agreement shall apply.

ARTICLE 12.

(Consultation).

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached thereto.

2. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall unless otherwise agreed begin within a period of sixty (60) days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.

3. In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.

4. Any modification to this Agreement or its Annex in accordance with paragraphs 2 and 3 of this Article shall come into effect when they have been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channel.

ARTICLE 13.

(Settlement of Disputes).

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

2. If the Contracting Parties, fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.

3. The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph 2) of this Article.

ARTICLE 14.

(Conformity with Multilateral Conventions).

If a multilateral air convention comes into force in respect of both Contracting Parties, the provisions of such convention shall prevail. Consultation in accordance with Article 12 of this Agreement may be held with a view to determining the extent to which this Agreement is affected by the provisions of the said multilateral convention.

ARTICLE 15.

(Provisions of Statistics).

The Aeronautical Authorities of a Contracting Party shall supply to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, with periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines

ARTICLE 16.

(Termination)

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the Interna-

tional Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt, by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 17.

(Entry into Force).

This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the exchange of diplomatic notes confirming that the constitutional requirements of the Contracting Parties for the entering into force of this Agreement have been complied with.

In witness whereof the undersigned, being appointed and duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Helsinki in the English language this 16th day of November 1981.

*For the Government of
the Republic of Italy*
BRUNO CORTI

*For the Government of
the Republic of Finland*
ESKO REKOLA

ANNEX

SECTION 1.

The airline designed by the Government of the Republic of Finland may operate scheduled air services on the following route in both directions:

Points in Finland — Rome.

SECTION 2.

The airline designated by the Government of the Italian Republic may operate scheduled air services on the following route in both directions:

Points in Italy — Helsinki.

SECTION 3.

The scheduled air services mentioned above do not include all-cargo flights.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — *Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese, qui sopra riportato.*

ACCORDO**sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Finlandia**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Finlandia qui di seguito citati come Parti Contraenti;

Essendo firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

Desiderando concludere un Accordo, in conformità con, ed addizionale rispetto a, tale Convenzione allo scopo di regolamentare e promuovere i servizi aerei tra i loro rispettivi territori;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

(Definizioni).

Ai fini del presente Accordo, salvo diversamente richiesto dal contesto:

a) con il termine « la Convenzione » s'intende la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende ogni Annesso adottato ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione e ogni emendamento agli Annessi o alla Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa relativamente a quegli Annessi ed emendamenti che siano entrati in vigore o siano stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;

b) il termine « autorità aeronautiche » sta ad indicare: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo; e, nel caso della Repubblica di Finlandia, il National Board of Aviation e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo;

c) il termine « compagnia aerea designata » sta ad indicare una compagnia aerea che è stata designata ed autorizzata in conformità con l'articolo 3 del presente Accordo;

d) il termine « territorio » in relazione a uno Stato ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 2 della Convenzione;

e) i termini « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « compagnia aerea » e « scalo per motivi non di traffico » hanno rispettivamente i significati loro attribuiti nell'articolo 96 della Convenzione.

ARTICOLO 2.

(Concessione di diritti).

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti in relazione ai suoi servizi aerei internazionali regolari:

- a) il diritto di volare attraverso il suo territorio senza atterrare;
- b) il diritto di effettuare scali sul suo territorio per motivi non di traffico.

2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo, al fine di istituire servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate nella pertinente Sezione dell'Annesso al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono qui di seguito indicati, rispettivamente come « servizi convenuti » e « rotte specificate ». Nell'effettuare un servizio convenuto su una rotta specificata, le compagnie aeree designate da ciascuna Parte Contraente godranno, in aggiunta ai diritti specificati nel paragrafo 1 del presente articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di prendere a bordo e sbarcare passeggeri e merci, ivi inclusa la posta.

3. Nulla di quanto contenuto nel paragrafo 2) del presente articolo dovrà essere inteso a conferire alla compagnia aerea di una delle Parti Contraenti il privilegio di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, trasportati per noleggio o dietro compenso con destinazione verso un altro punto del territorio di tale altra Parte Contraente.

ARTICOLO 3.

(Designazione delle Compagnie Aeree).

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea allo scopo di effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente dovrà, subordinatamente a quanto previsto nei paragrafi 3) e 4) del presente articolo, concedere senza indugio alla compagnia aerea così designata l'appropriata autorizzazione ad operare.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente potranno chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente

di dare loro prova di essere qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle disposizioni legislative e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali autorità all'effettuazione di servizi aerei internazionali in conformità con le disposizioni della Convenzione.

4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione ad operare di cui al paragrafo 2) del presente articolo, o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie all'esercizio da parte di una compagnia aerea designata dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente Accordo, in qualsiasi caso in cui detta Parte Contraente non abbia la prova che la proprietà sostanziale e il controllo effettivo di tale compagnia aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da suoi cittadini.

5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente è stata in tal modo designata ed autorizzata, essa può iniziare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi convenuti, a condizione che una tariffa, fissata in conformità con le disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo, sia in vigore in relazione a tali servizi.

ARTICOLO 4.

(Revoca o sospensione dei diritti).

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare una autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente Accordo, da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti:

a) in qualsiasi caso in cui non abbia la prova che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da cittadini di tale Parte Contraente; oppure

b) nel caso in cui tale compagnia aerea non si conformi alle disposizioni legislative ed ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; oppure

c) nel caso in cui la compagnia aerea manchi in altro modo di operare in conformità con le condizioni prescritte dal presente Accordo.

2. A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni citate nel paragrafo 1 del presente articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni di disposizioni legislative o di regolamenti, tale diritto verrà esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 5.

(Esenzioni dai gravami su equipaggiamento, carburante, provviste di bordo, ecc.).

1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali previsti nel presente Accordo dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, così come le provviste di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (ivi compresi cibi, bevande e tabacco), le parti di ricambio e il normale equipaggiamento esistenti a bordo di tali aeromobili saranno esentati, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, da dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni onere fiscale.

2. Saranno ugualmente esentati dai suddetti dazi doganali e oneri fiscali, ad esclusione degli oneri relativi ai servizi resi:

a) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e il normale equipaggiamento di bordo introdotti e imbarcati sul territorio di una Parte Contraente dalla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente e destinati ad essere usati esclusivamente dagli aeromobili di detta compagnia aerea;

b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e il normale equipaggiamento imbarcati sul territorio dell'altra Parte Contraente dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, nella effettuazione dei servizi concordati, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalle autorità di detta altra Parte Contraente e destinati ad essere usati e consumati esclusivamente nel corso del volo.

3. I materiali che godono delle esenzioni previste dai precedenti paragrafi non potranno essere usati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e, ove non vengano utilizzati, dovranno essere riesportati a meno che non ne sia permesso l'uso a bordo di un aeromobile di un'altra compagnia aerea, ovvero la loro importazione permanente conformemente alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo, che si applicano anche ai suddetti materiali usati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, vengono concesse su basi di reciprocità e potranno essere soggette ad ottemperare a particolari formalità normalmente applicabili in detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.

ARTICOLO 6.

(Principi che regolano la capacità).

1. Alle compagnie aeree designate delle due Parti Contraenti verranno concesse eque e pari possibilità di effettuare i servizi convenuti tra i loro rispettivi territori.

2. Nell'effettuazione dei servizi convenuti, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente terrà conto degli interessi della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente, in modo da non interferire indebitamente nei servizi che quest'ultima fornisce sulle rotte specificate o su parte delle stesse rotte.

3. I servizi convenuti forniti dalle compagnie aeree designate di entrambe le Parti Contraenti dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate.

Esse dovranno avere come obiettivo primario di fornire ad un ragionevole fattore di carico, una capacità idonea a soddisfare le esigenze attuali e quelle ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea ed il territorio dell'altra Parte Contraente. Misure per il trasporto di passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, sia imbarcata che sbarcata in punti delle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato la compagnia aerea, verranno adottate in conformità con i principi generali secondo cui la capacità dovrà essere in relazione:

a) alle esigenze del traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea;

b) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale passa la compagnia aerea, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto stabiliti da compagnie aeree degli Stati compresi nell'area; e

c) alle esigenze di operazioni a lungo percorso.

ARTICOLO 7.

(Effettuazione dei servizi convenuti).

1. Prima dell'inizio di ciascun periodo di traffico, le compagnie aeree designate delle due Parti Contraenti faranno una raccomandazione congiunta alle rispettive autorità aeronautiche sulla capacità, ivi incluse le frequenze ed i tipi di aeromobili, che verrà fornita in relazione ai servizi convenuti. Ove le due compagnie aeree non riuscissero a concordare una raccomandazione congiunta, la questione verrà sottoposta alle autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti che si adopereranno al fine di risolvere la questione attraverso consultazioni tra loro. Le intese sulla capacità, sia a livello di compagnie aeree sia tra le autorità aeronautiche, verranno raggiunte conformemente ai principi dell'articolo 6 del presente Accordo. In attesa di una intesa, la capacità verrà mantenuta ai livelli esistenti.

2. La compagnia aerea designata di una delle Parti Contraenti dovrà sottoporre per l'approvazione le sue proposte di orari per ciascun periodo di traffico alle autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno sessanta (60) giorni prima dell'inizio della

effettuazione dei servizi. Tali orari dovranno includere i tipi di servizi e di aeromobili da utilizzarsi, i voli in programma e ogni altra informazione pertinente.

ARTICOLO 8.

(Tariffe).

1. Ai fini dei seguenti paragrafi, con il termine « tariffa » si intendono i prezzi da pagare per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali si applicano tali prezzi, ivi compresi i prezzi e le condizioni per le agenzie ed altri servizi ausiliari, escludendo però remunerazioni e condizioni per il trasporto della posta.

2. Le tariffe da applicarsi da parte delle compagnie aeree di una Parte Contraente per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente dovranno essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo nel debito conto tutti i fattori connessi, ivi inclusi il costo di esercizio, un ragionevole profitto e le tariffe di altre compagnie aeree.

3. Le tariffe cui si fa riferimento al paragrafo 2 del presente articolo dovranno, se possibile, essere concordate dalle compagnie aeree designate interessate di entrambe le Parti Contraenti, dopo consultazioni con le altre compagnie aeree che operano su tutta o parte della rotta, e tale accordo dovrà, ogni qualvolta sarà possibile, essere raggiunto applicando le procedure dell'Associazione Internazionale per i Trasporti Aerei per l'elaborazione delle tariffe.

4. Le tariffe così concordate dovranno essere sottoposte alla approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi speciali, questo periodo potrà essere ridotto, subordinatamente al consenso di dette autorità.

5. Tale consenso può essere dato espressamente. Se nessuna delle due autorità aeronautiche avrà espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo, tali tariffe saranno considerate approvate. Qualora il periodo per la presentazione venga ridotto, come previsto al paragrafo 4) le Autorità Aeronautiche potranno convenire che il periodo entro cui qualsiasi disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30) giorni.

6. Se una tariffa non può essere concordata in conformità con il paragrafo 3) del presente articolo, o se, nel corso del periodo applicabile in conformità con il paragrafo 5) del presente articolo, una delle autorità aeronautiche notifica all'altra autorità aeronautica la sua disapprovazione di una tariffa convenuta in conformità con le disposizioni del paragrafo 3) del presente articolo, le autorità aereo-

nautiche delle due Parti contraenti dovranno, dopo consultazione con le Autorità aeronautiche di qualsiasi altro Stato di cui considerino utile il parere, adoperarsi al fine di determinare la tariffa di comune accordo.

7. Se le Autorità aeronautiche non possono convenire su alcuna tariffa presentata loro ai sensi del paragrafo 4) del presente articolo, o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo 6) del presente articolo, la disputa verrà risolta in conformità con le disposizioni dell'articolo 13 del presente Accordo.

8. Una tariffa fissata in conformità con le disposizioni del presente articolo resterà in vigore finché non venga fissata una nuova tariffa, conformemente alle stesse disposizioni.

ARTICOLO 9.

(Leggi e regolamenti).

1. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte contraente relativi all'ammissione sul, o alla partenza dal, proprio territorio di un aeromobile impegnato nella navigazione aerea internazionale, o relativi alle operazioni e alla navigazione di tale aeromobile allorché si trovi sul proprio territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente e dovranno essere rispettati da detto aeromobile al momento del suo ingresso sul, o partenza dal, e durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente.

2. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte contraente relativi all'ammissione sul, o alla partenza dal, proprio territorio di passeggeri, equipaggio, carico o posta dell'aeromobile, ivi inclusi i regolamenti relativi all'ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena, verranno rispettati da o per conto di detti passeggeri, equipaggio, carico o posta della compagnia aerea dell'altra Parte contraente all'ingresso sul, o alla partenza dal, e durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente.

ARTICOLO 10.

(Rappresentanza della Compagnia aerea).

1. La compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente avrà il diritto di mantenere sul territorio dell'altra Parte contraente, nei limiti imposti dalle leggi, regolamenti e requisiti amministrativi in vigore su detto territorio, quegli uffici e quel personale amministrativo, commerciale e tecnico che possa essere necessario per le

esigenze di tale compagnia aerea designata. Tuttavia, se una compagnia aerea designata di una delle Parti contraenti ritenga necessario mantenere tali uffici e personale sul territorio dell'altra Parte contraente in luoghi diversi da quelli specificati nella sezione pertinente dell'Annesso al presente Accordo, o in luoghi diversi da quelli verso cui o da cui è stata in altro modo autorizzata ad effettuare i servizi aerei internazionali di linea, tale compagnia aerea designata dovrà presentare una domanda in proposito alle autorità competenti di tale altra Parte contraente.

Tale domanda dovrà essere trattata senza indebiti ritardi e potrà essere respinta solo in circostanze eccezionali per motivi di sicurezza pubblica.

2. L'impiego del personale, di cui al paragrafo 1) del presente articolo, sarà soggetto alle leggi, ai regolamenti ed ai requisiti amministrativi relativi all'ammissione di persone e al loro soggiorno nel territorio della Parte contraente interessata.

ARTICOLO 11.

(Trasferimento dei guadagni).

1. Ciascuna Parte contraente concede alla compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente il diritto al libero trasferimento, in valuta convertibile, delle eccedenze dei propri introiti, rispetto alle spese, guadagnati sul proprio territorio da detta compagnia aerea relativamente alle vendite e/o al trasporto di passeggeri, carico e posta.

2. Tale trasferimento verrà effettuato sulla base del tasso ufficiale di cambio per i pagamenti correnti in vigore il giorno del trasferimento e, salvo i normali oneri bancari e relative procedure, non sarà soggetto ad alcun onere, limitazione, imposizione o ritardo.

3. Ogni qualvolta il sistema dei pagamenti tra le Parti contraenti sia regolato da un accordo speciale, tale accordo dovrà applicarsi.

ARTICOLO 12.

(Consultazioni).

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno periodicamente, al fine di assicurare l'attuazione e il soddisfacente rispetto delle disposizioni del presente Accordo e dell'Annesso ad esso allegato.

2. Se una delle Parti contraenti riterrà opportuno modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potrà in qual-

siasi momento proporre per iscritto tale modifica all'altra Parte contraente. Le consultazioni tra le due Parti contraenti in merito a tale modifica proposta, potranno essere sia verbali che per iscritto, e, salvo venga convenuto diversamente, dovranno iniziare entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti contraenti.

3. Qualora una delle Parti contraenti ritenga opportuno modificare l'Annesso al presente Accordo, tale modifica dovrà essere concordata mediante consultazioni tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

4. Qualsiasi modifica al presente Accordo o al suo Annesso, in conformità con i paragrafi 2) e 3) del presente articolo, entrerà in vigore quando essa sarà stata confermata da uno scambio di note attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 13.

(Risoluzione delle controversie).

1. In caso di controversie tra le Parti contraenti relativamente alla interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo adoperarsi per risolverla mediante negoziati.

2. Qualora le Parti contraenti non riuscissero a raggiungere una soluzione attraverso negoziati, esse potranno convenire di deferire la controversia alla decisione di qualche persona o ente; se non convengono in tal senso, la controversia, su richiesta di una qualsiasi delle Parti contraenti, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, uno nominato da ciascuna Parte contraente e il terzo che verrà designato dai due nominati nel modo suddetto. Ciascuna Parte contraente nominerà un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione da parte di una delle Parti contraenti di una notifica, attraverso i canali diplomatici, di richiesta di arbitrato della controversia da parte di tale tribunale, e il terzo arbitro sarà designato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti contraenti non nomina un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non è designato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale può, su richiesta di una delle Parti contraenti, designare un arbitro o arbitri, a seconda del caso. In tale circostanza, il terzo arbitro sarà un cittadino di uno Stato terzo e agirà nelle vesti di Presidente del tribunale arbitrale.

3. Le Parti contraenti si conformeranno a qualsiasi decisione espressa ai sensi del paragrafo 2) del presente articolo.

ARTICOLO 14.

(Conformità con le convenzioni multilaterali).

Se dovesse entrare in vigore una convenzione multilaterale nei confronti di entrambe le Parti contraenti, le disposizioni di tale convenzione prevarranno. Potranno tenersi, in conformità all'articolo 12 del presente Accordo, delle consultazioni al fine di determinare la misura in cui il presente Accordo viene colpito dalle disposizioni di detta convenzione multilaterale.

ARTICOLO 15.

(Fornitura di dati statistici).

Le autorità aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, dietro loro richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni simili relative al traffico svolto sui servizi convenuti dalle rispettive compagnie aeree designate.

ARTICOLO 16.

(Terminazione).

Una qualsiasi delle Parti contraenti può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente la sua decisione di porre termine al presente Accordo; tale notifica sarà comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. In tale caso, l'Accordo cesserà di essere in vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, salvo che la notifica di denuncia non venga ritirata mediante accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa di ricevuta da parte dell'altra Parte contraente, si riterrà che la notifica sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

ARTICOLO 17.

(Entrata in vigore).

Il presente Accordo entrerà in vigore trenta (30) giorni a partire dallo scambio di note diplomatiche che confermano l'avvenuto adempimento delle procedure costituzionali delle Parti contraenti per l'entrata in vigore del presente Accordo.

In fede di ciò i sottoscritti, designati e debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare ad Helsinki, nella lingua inglese il 16 novembre 1981.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI FINLANDIA

ANNESSE

Sezione 1.

La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica di Finlandia potrà effettuare i servizi aerei di linea sulla rotta seguente in entrambe le direzioni:

Punti in Finlandia - Roma.

Sezione 2.

La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana potrà effettuare i servizi aerei di linea sulla rotta seguente in entrambe le direzioni:

Punti in Italia - Helsinki.

Sezione 3.

I servizi aerei di linea di cui sopra non comprendono voli di solo carico.